STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 28 febbraio 2013

Oggetto: Circolare n. 5/2013 del 28 febbraio 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la quinta circolare dell'anno 2013.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **I LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA**
- **I CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI 2013: SI SALE A QUOTA 21.75%**

OGGETTO: I LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Per poter adottare la contabilità semplificata, **le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali** devono conseguire un determinato ammontare massimo di ricavi. Il D.L. n. 70/2011, c.d. "**Decreto Sviluppo 2011**"[1], ha **elevato** l'**ammontare** dei **ricavi** fino a concorrenza del quale è possibile essere ammessi automaticamente al **regime di contabilità semplificata**[2]**.** In particolare, il regime semplificato è adottato "naturalmente" qualora i **ricavi conseguiti in un anno intero non** sono **superiori a:**

- **€ 400.000**, per le imprese aventi per oggetto **prestazioni di servizi**;
- **€ 700.000**, per le imprese aventi per oggetto **altre attività.**

L'accesso è applicabile **dall'anno successivo** al rispetto delle soglie e, in caso di **inizio attività**, è possibile scegliere il regime contabile ordinario o semplificato sulla base dell'ammontare dei **ricavi** che saranno **presumibilmente conseguiti nell'anno**[3].

Di conseguenza, le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali che intendono adottare la **contabilità semplificata dal 2013**, devono aver **conseguito nel 2012 ricavi fino a € 400.000** se effettuano attività di prestazioni di **servizi**, **ovvero € 700.000** in caso di esercizio di **altre attività**.

I LIMITI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	
TENUTA DELLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA	In base all'**art. 18 del DPR 600/73,** come **modificato dal 14.05.2011** ad opera dell'art. 7, comma 2, lett. m), del **D.L. n. 70/2011**, è prevista la possibilità da parte delle: ♦ **imprese individuali;** ♦ **snc, sas e soggetti equiparati** ai sensi dell'art. 5 del TUIR; ♦ **enti non commerciali** (residenti e non) esercenti un'attività commerciale in via non prevalente, di **adottare "naturalmente" il regime di contabilità semplificata** qualora **nell'anno precedente non** sia stato **superato** il seguente **limite di ricavi:** ♦ **€ 400.000 (prima € 309.874,14),** per le imprese aventi per oggetto **prestazioni di servizi;** ♦ **€ 700.000 (prima € 516.456,90),** per le imprese aventi per oggetto **altre attività**. In tale ipotesi, il regime "semplificato" è **applicabile dall'anno successivo.** Gli **esercenti arti e professioni**, invece, adottano **sempre** come regime "naturale" il regime di contabilità semplificata, fatta salva l'opzione per quella ordinaria, indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti. Si evidenzia, inoltre, che: ♦ i ricavi vanno individuati in base al **principio di competenza;**

[1] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13.05. 2011 e in vigore dal 14.05.2011.
[2] Previsto dall'art. 18 del DPR 600/73.
[3] Ai sensi dell'art. 18, comma 7 del DPR n. 600/73.

	♦ in caso di **inizio attività**, è necessario **ragguagliare ad anno i ricavi presunti.** Resta ferma la possibilità di **optare per** la tenuta della **contabilità ordinaria** esercitando un'apposita opzione con le modalità previste dal DPR n. 442/97 (comportamento concludente e comunicazione nel mod. IVA dell'anno in cui l'opzione è esercitata, barrando l'apposita casella del quadro VO). L'opzione ha la **durata minima di 1 anno** ed è valida fino a revoca.
VANTAGGI E SVANTAGGI DEL REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO	I **vantaggi** collegati all'applicazione del regime contabile semplificato sono i seguenti: ♦ **esonero** della tenuta del **libro giornale**, del **libro degli inventari** e delle **schede di mastro;** ♦ il **reddito** è determinato comunque sulla base della differenza fra i ricavi e costi seguendo il **principio di competenza;** ♦ **non** c'è **penalizzazione** in materia di **accertamento** agli **studi di settore;** ♦ per gli **intermediari** e **rappresentanti di commercio** è previsto il diritto ad una **deduzione forfettaria** decrescente dal **3%** allo **0,5%** sui **ricavi di ammontare non superiore a € 92.962,24;** ♦ per gli **autotrasportatori** con licenza di trasporto merci per conto terzi scatta una **deduzione forfettaria giornaliera.** Le imprese che optano per il regime contabile semplificato devono tenere, invece, i **registri IVA** (acquisti e vendite) e il **registro dei beni ammortizzabili**, che può essere omesso nel caso in cui le annotazioni relative a tali beni sono effettuate sul registro IVA acquisti. Gli **svantaggi** derivanti dall'applicazione del regime di contabilità semplificata sono i seguenti: ♦ **non** sono **deducibili gli accantonamenti**, fatta **eccezione** per **il trattamento di fine rapporto di lavoro;** ♦ le **società di persone** provenienti dal regime di contabilità ordinaria **tassano le riserve in sospensione d'imposta;** ♦ **manca** la **struttura contabile** necessaria per **conoscere l'andamento aziendale** e per rapportarsi con gli istituti di credito.
ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI PIU' ATTIVITA'	Nel caso d'**esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività**, ai fini dell'ammissione al regime di contabilità semplificata è necessario **fare riferimento:** ♦ al limite relativo alle **attività diverse da quelle di servizi** (€ 700.000) **se** i **ricavi** delle attività esercitate **non** sono **distintamente annotati;** ♦ al limite relativo all'**attività prevalente se** i **ricavi** delle attività esercitate sono **distintamente annotati**. Pertanto: ✓ se l'attività prevalente esercitata è quella di prestazioni di servizi, il limite di ricavi applicabile è pari a € 400.000; ✓ se l'attività prevalente è quella diversa, il limite dei ricavi

	applicabile è pari a € 700.000. Per verificare il regime di contabilità da adottare è necessario[4]: ♦ **identificare l'attività prevalente**; ♦ **verificare il limite di ricavi riferiti all'attività prevalente;** ♦ **verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività svolte** risulti **non superiore a € 700.000.**
LIMITI PER LA LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE	E' il caso di evidenziare che, in base a quanto stabilito dalla **Legge di Stabilità 2012** (Legge n. 183/2012, art. 14, comma 11), **dal 1° gennaio 2012** i **limiti** per poter effettuare la **liquidazione trimestrale** dell'**Iva** sono **i medesimi di quelli** previsti dal Decreto Sviluppo 2011 **per** l'accesso al regime di **contabilità semplificata**. I limiti sono, pertanto: ♦ **€ 400.000** (anziché € 309.874,14) per i contribuenti che svolgono attività di **servizi**; ♦ **€ 700.000** (anziché € 516.456,90) per i contribuenti che svolgono **altri tipi di attività.** **Con la risoluzione 15/E del 13.02.2012, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la Legge di stabilità 2012 ha modificato solamente i limiti di riferimento, ma non ha apportato alcuna variazione all'assetto normativo che disciplina le liquidazioni periodiche Iva. Per cui** la verifica dei limiti **di 400.000 o 700.000 €** va effettuata con riferimento**:** ♦ **al volume d'affari** dell'anno precedente, **per le liquidazioni periodiche trimestrali**; ♦ **ai ricavi** dell'anno precedente, **per la contabilità semplificata**. Innalzando i limiti per poter effettuare la liquidazione IVA trimestrale, la Legge di Stabilità 2012 ha eliminato dal periodo d'imposta 2012 il disallineamento tra la normativa delle imposte dirette e la normativa Iva, creatosi a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Sviluppo 2011 esclusivamente alle soglie di accesso alla contabilità semplificata.

[4] Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 293/E del 18.10.2007.

OGGETTO: CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI 2013: SI SALE A QUOTA 21,75%

I soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli **artigiani** e dei **commercianti** devono versare, per ogni periodo d'imposta, i **contributi previdenziali IVS** (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) **propri**, nonché a favore dei **loro collaboratori** (coadiuvanti e coadiutori).

Con la **Circolare Inps n. 24 del 08.02.2013**, sono state rese note le **misure** di tali contributi per l'anno **2013**. A tal proposito, si precisa che, per effetto della Manovra Monti (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011), le aliquote contributive sono **incrementate di 1,3 punti percentuali dal 2012** e **successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a** raggiungere l'aliquota del **24% nel 2018**.

Per il **2013**, quindi, l'aliquota contributiva è aumentata di 0,45 punti percentuali rispetto al 2012 (anno per il quale l'aliquota era pari a 21,30%), raggiungendo quota **21,75%.**

Resta fermo lo sconto del 50% riservato agli esercenti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, e per quello del 3% previsto per i più giovani e cioè per i coadiuvanti e coadiutori con meno di 21 anni. E' confermata, per i soli iscritti alla gestione dei Commercianti, la maggiorazione dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Resta fermo anche il contributo di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternità.

Sono stati, invece, **modificati il minimale ed il massimale di reddito**. In particolare, il **minimale** è pari a **€ 15.357,** mentre il **massimale** è pari a:

- **€ 75.883** per i **soggetti iscritti** alla Gestione Inps **anteriormente al 01.01.1996** o che possono far valere anzianità contributiva al 31.12.1995;
- **€ 99.034** per i **soggetti privi di anzianità al 31.12.1995**.

Va, infatti, ricordato che la disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza per la previsione di un **reddito minimo annuo** (c.d. "minimale"), sul quale deve essere versato**, in ogni caso**, un **contributo minimo obbligatorio fisso**. Nel caso in cui il reddito d'impresa superi, poi, tale livello minimo, devono essere versati anche i **contributi** sulla **quota di reddito eccedente il minimale**, fino al raggiungimento del **massimale annuo di reddito imponibile.**

CONTRIBUTI IVS 2013 ARTIGIANI E COMMERCIANTI	
SOGGETTI OBBLIGATI	Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali: ♦ gli **artigiani;** ♦ gli **esercenti attività commerciali;** per **se stessi e** per **i propri coadiuvanti e coadiutori.** A questi soggetti si aggiungono altre categorie di soggetti obbligati all'iscrizione alla Gestione IVS, tra i quali:

	♦ i **collaboratori e coadiutori familiari**, a meno che non siano iscritti all'assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell'imprenditore; ♦ i **soci di srl** che svolgono attività **commerciale;** ♦ i **soci unici di srl;** ♦ i **soci accomandatari di sas** che svolgono attività **artigiana;** ♦ i **soci di snc** avente ad oggetto un'attività d'impresa di natura **commerciale**, se sussiste *"la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell'abitualità e della prevalenza";* ♦ i **bagnini,** le **ostetriche,** gli **affittacamere**, nonché gli **operatori** e le **guide turistiche** a **specifiche condizioni** previste per i diversi settori. Questi soggetti iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti pagano all'Inps un "**contributo minimo obbligatorio**" fino ad un reddito minimo annuo (c.d. "**minimale**"). Nel caso in cui il reddito d'impresa superi il livello minimo, devono essere versati anche i **contributi** sulla **quota di reddito eccedente il minimale**, fino al raggiungimento del **massimale annuo** di reddito imponibile.
BASE IMPONIBILE	Ai sensi della Legge n. 438/1992, il **contributo IVS** dovuto da artigiani e commercianti: ♦ è calcolato **sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF** (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza); ♦ è rapportato ai redditi d'impresa prodotti **nello stesso anno al quale il contributo si riferisce** (quindi, per i contributi dell'anno 2013, ai redditi 2013, da dichiarare con UNICO 2014).
CIRCOLARE INPS N. 24 DEL 08.02.2013	Come evidenziato nella **Circolare INPS n. 24 del 08.02.2013**: ♦ le **aliquote contributive 2013** per la determinazione dei **contributi IVS artigiani e commercianti** sono state **innalzate di 0,45 punti percentuali** rispetto al 2012; ♦ il reddito minimo e massimo da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi è stato fissato nelle seguenti misure: ✓ **reddito minimale 2013: € 15.357;** ✓ **reddito massimale 2013: € 75.883** (**€ 99.034** per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, non frazionabile mensilmente); ♦ la prima fascia di retribuzione annua pensionabile è pari a **€ 45.530**; ♦ sono **confermate le agevolazioni** a favore dei **coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni** (riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote "ordinarie") e dei **soggetti con più di 65 anni di età già pensionati** (riduzione del 50% dei contributi dovuti).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2013	**Tipologia di contribuenti**	**Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori > 21 anni**	**Coadiuvanti/coadiutori ≤ 21 anni**
	Artigiani	21,75%	18,75%
	Commercianti	21,84%	18,84%
	Riduzione 50% per contribuente > 65 anni già pensionato		

CONTRIBUTI IVS SUL MINIMALE DI REDDITO (€ 15.357)	**Rapportati ad anno**	**Tipologia di contribuenti**	**Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori > 21 anni**	**Coadiuvanti/ Coadiutori ≤ 21 anni**
		Artigiani	€ 3.340,15	€ 2.879,44
		Commercianti	€ 3.353,97	€ 2.893,26
		+ € 7,44 contributo maternità		
	Rapportati a mese (nel caso di periodi d'imposta inferiori all'anno)	**Tipologia di contribuenti**	**Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori > 21 anni**	**Coadiuvanti/ coadiutori ≤ 21 anni**
		Artigiani	€ 278,35	€ 239,95
		Commercianti	€ 279,50	€ 241,10
		+ € 0,62 contributo maternità		

CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE	**Tipologia di contribuenti**	**Scaglioni annui di reddito**	**Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori > 21 anni**	**Coadiuvanti / coadiutori ≤ 21 anni**
	Artigiani	€ 15.357,00 < Reddito ≤ € 45.530,00	21,75%	18,75%
		€ 45.530,01 ≤ Reddito ≤ € 75.883,00[5]	22,75%	19,75%
	Commercianti	€ 15.357,00 < Reddito ≤ € 45.530,00	21,84%	18,84%
		€ 45.530,01 ≤ Reddito ≤ € 75.883,00[6]	22,84%	19,84%
CASI	**1° caso: Affittacamere e agenti di assicurazione**	♦ I soggetti che esercitano attività di affittacamere e gli agenti di assicurazione inquadrati nel contratto collettivo di categoria come produttori di 3° e 4° gruppo, **non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito**;		

[5] € 99.034 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995.
[6] Vedi nota 1.

		♦ sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS **calcolati sul reddito effettivamente conseguito**, maggiorati comunque dell'importo di € 0,62 mensili a titolo di contributo per le prestazioni di maternità.
	2° caso: Imprese con collaboratori	Nel caso di un'impresa in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di **familiari collaboratori**, i contributi eccedenti il minimale sono così determinati: ♦ **imprese familiari legalmente costituite:** ✓ i contributi per il titolare e quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali; ♦ **aziende non costituite in imprese familiari:** ✓ **il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali**; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori **non può superare il 49%** del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.
MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO	Il pagamento dei **contributi 2013 dovuti sul minimale di reddito** deve essere effettuato, tramite modello F24, in **quattro rate** aventi le seguenti scadenze: ♦ **1ª rata: 16 maggio 2013**; ♦ **2ª rata: 20 agosto 2013**; ♦ **3ª rata: 18 novembre 2013;** ♦ **4ª rata: 17 febbraio 2014.** Gli **acconti dei contributi 2013** eventualmente dovuti **sulla quota di reddito eccedente il minimale** devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè: ♦ entro il **17 giugno 2013** (o 16 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40%), a titolo di **1° acconto 2013**; ♦ entro il **30 novembre 2013**, a titolo di **2° acconto 2013.** L'eventuale **saldo** andrà versato **in sede di UNICO 2014,** quindi entro il **16 giugno 2014** (o 16 luglio 2014 con maggiorazione dello 0,40%).	
NUOVA REPERIBILITA' DEGLI IMPORTI UTILI PER IL PAGAMENTO	L'Inps, nella Circolare n. 24/2013, precisa che a partire **dall'anno 2013**, l'Istituto **non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento** della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni potranno essere facilmente **prelevate**, a cura	

	del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione contenuta **nel *Cassetto previdenziale artigiani e commercianti*, sezione "*Dati del mod. F24*".** Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento. L'Istituto ha, infatti, ormai privilegiato il canale telematico nei collegamenti con la propria utenza, per semplificare l'accesso alle informazioni, predisponendo anche l'applicazione "***Cassetto previdenziale artigiani e commercianti***", al quale si accede, muniti di PIN rilasciato dall'INPS, attraverso i "*Servizi on line*" del sito www.inps.it.